



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 50 DEL 21/12/2018

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU.) ANNO 2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:40, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

		Presente	Assente
COSTA ANDREA	Sindaco	X	
BACCUINI LUISA	Consigliere	X	
PEQINI MARIOL	Consigliere	X	
BONURA MARTINA	Consigliere	X	
FERRARI MARZIO	Consigliere		X
BORIOLI MONICA	Consigliere	X	
VISIOLI ROBERTO	Consigliere		X
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere	X	
AVOSANI ALDO	Consigliere		X
SACCHI CHIARA	Consigliere	X	
MANFREDINI ANDREA	Consigliere	X	
MANINI GABRIELE	Consigliere		X
ROVANI GIACOMO	Consigliere		X

Totale presenti: 8

Totale assenti: 5

ASSISTE Il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Scarmiglia il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO.

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU.) ANNO 2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

8 CONSIGLIERI PRESENTI ALL'APPELLO INIZIALE + VISIOLI = PRESENTI N. 9

Introduce il punto il Sindaco Costa. Dopodiché lascia la parola al Responsabile dell'Ufficio Associato dei tributi presso l'Unione dei comuni, dott. Spatazza Giacomo che fa il punto sull'attività di riscossione dei tributi oggetto di attività di recupero da parte dell'ufficio medesimo. Evidenzia che è questo un tema strettamente legato all'accantonamento obbligatorio da iscriversi a bilancio a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità. Fornisce una serie di dati sull'attività di accertamento e riscossione dei tributi gestiti dall'ufficio associato. Nel 2018 sono stati accertati per Luzzara per Imu arretrata € 246.500,00. Le riscossioni hanno avuto un dato positivo e si attestano su 177mila € circa, oltre ad ulteriori 19mila € da riscossione coattiva su avvisi di accertamento emessi negli anni precedenti. Sulla Tari sono stati emessi avvisi di accertamento per 45mila € circa per omesse o infedeli denunce, di cui riscossi ad oggi circa 15mila €. A febbraio 2019 verranno posti in riscossione coattiva tutti gli avvisi emessi sul 2017 e non ancora riscossi. L'ufficio tributi adotta un approccio morbido verso il contribuente moroso. Le sanzioni infatti scattano solo in una seconda fase ed ammontano al 30% del tributo dovuto. Sulla Tari è aumentata l'attività di recupero coattivo sugli anni pregressi, a partire dall'anno di imposta 2014, secondo i tempi e le modalità di legge che prevedono anche il fermo amministrativo del veicolo del contribuente moroso. Il riscosso nel 2018, su anni precedenti ammonta ad oltre 70 mila €. Il risultato è sicuramente positivo. Ricorda infine che gli avvisi di pagamento ordinari per la Tari coprono esattamente i costi sostenuti dal Comune per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Se quanto dovuto non è pagato dai cittadini, il Comune si trova ad avere una mancata copertura del costo sostenuto.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 52 del DLgs. N. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

CONSIDERATO che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato il comma 13-bis del D.L. . 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019, confermando quanto già previsto nel 2018:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

ESENTE	<p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>FORZE DI POLIZIA E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none">• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI (Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p> <p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
0,55 per cento	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
0,76 per cento	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

<p>0,76 per cento</p>	<p>COMODATO PARENTI I° GRADO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2019. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u> <u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>
<p>0,98 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI FABBRICATI ABITATIVI: Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

	<ul style="list-style-type: none">• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none">• 7,60‰ quale riserva dello Stato;• 2,20‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
0,98 per cento	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
1,06 per cento	<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana" e dal Responsabile del Servizio "Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi" in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 9

Con voti favorevoli n.7, astenuti 2 (Sacchi, Manfredini), contrari 0, resi in forma palese dai n. 7 consiglieri votanti

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2019, come da prospetto riportato in premessa del presente atto;
- 2. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

3. **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, il 1° gennaio 2019;
5. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell' Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
6. **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..
7. **DI DICHIARARE** infine con separata votazione con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sacchi, Manfredini), il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 500 del 21/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Andrea Costa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Scarmiglia
